

**DELIBERAZIONE 3 FEBBRAIO 2026**

**15/2026/R/EEL**

**DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ACCONTO DEL CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE, PER  
L'ANNO 2025, CON RIFERIMENTO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ESSENZIALE SULCIS**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1372<sup>a</sup> riunione del 3 febbraio 2026

**VISTI:**

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2024, 578/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 578/2024/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 9 dicembre 2025, 540/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 540/2025/R/eel);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.A. (di seguito anche: ENEL PRODUZIONE), del 28 novembre 2024, prot. Autorità 83289, di pari data;
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 17 ottobre 2025, prot. Autorità 71514, del 20 ottobre 2025 (di seguito: comunicazione Enel Produzione).

**CONSIDERATO CHE:**

- gli utenti del dispacciamiento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti; il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti e i ricavi conseguiti nell'anno considerato (di seguito anche: Corrispettivo);

- il comma 65.30 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06) prevede che:
  - con riferimento a ciascun impianto nella propria disponibilità ammesso alla reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamiento possa richiedere acconti del Corrispettivo;
  - ciascuno degli eventuali acconti sia pari alla differenza tra, da un lato, la somma tra i costi variabili riconosciuti del periodo cui l'aconto si riferisce e il minor valore tra la stima aggiornata dei costi fissi relativi al medesimo periodo e una quota massima della stima dei costi fissi contenuta nell'istanza di ammissione e, dall'altro lato, i ricavi riconosciuti relativi al periodo cui l'aconto si riferisce; la citata quota massima è pari al rapporto tra quest'ultimo periodo e l'arco temporale, dell'anno considerato, cui competono i costi fissi stimati indicati nell'istanza sopra menzionata;
  - detti acconti possano essere richiesti con riferimento a un arco temporale non superiore al periodo compreso tra gennaio e agosto dell'anno considerato se l'impianto è assoggettato alla disciplina di reintegrazione per l'intero anno;
- con la deliberazione 578/2024/R/eel, l'impianto Sulcis di ENEL PRODUZIONE è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi per l'anno 2025;
- con la deliberazione 540/2025/R/eel, a seguito di un'apposita istanza formulata da ENEL PRODUZIONE in relazione all'impianto Sulcis, l'Autorità ha definito l'importo di un acconto del Corrispettivo riferito al primo semestre dell'anno 2025;
- con la comunicazione Enel Produzione, rispetto all'impianto Sulcis, ENEL PRODUZIONE ha richiesto il riconoscimento di un ulteriore acconto del Corrispettivo, riferito ai mesi di luglio e agosto 2025;
- il comma 65.34 stabilisce che Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili riportato nelle istanze per il riconoscimento di acconti del Corrispettivo sia determinato conformemente alle disposizioni della deliberazione 111/06, in materia di impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi; le verifiche di Terna sono tuttora in corso;
- rispetto all'impianto essenziale Sulcis, ENEL PRODUZIONE è al momento esposta finanziariamente per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi sinora percepiti; gli acconti di cui al comma 65.30 sono volti proprio a limitare la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dall'utente interessato.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- prevedere che, al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui è soggetta ENEL PRODUZIONE, titolare dell'impianto essenziale Sulcis, Terna riconosca al menzionato utente un ulteriore acconto del Corrispettivo per l'anno 2025 in relazione a detto impianto;

- stabilire che l'acconto menzionato al precedente alinea sia pari a quanto richiesto da ENEL PRODUZIONE per i mesi di luglio e agosto 2025, ai sensi della deliberazione 111/06;
- in relazione a detto impianto, tenere conto dei risultati delle verifiche sugli importi dei costi fissi e delle voci che compongono il margine di contribuzione in sede di determinazione del Corrispettivo per l'anno 2025

## **DELIBERA**

1. di prevedere che Terna S.p.A. riconosca, a ENEL PRODUZIONE S.p.A., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Sulcis, l'aconto del Corrispettivo per l'anno 2025 indicato nell'*Allegato A*;
2. di stabilire che Terna S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto precedente entro il giorno 28 febbraio 2026;
3. di trasmettere l'*Allegato A* a Terna S.p.A. e a ENEL PRODUZIONE S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'*Allegato A*, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

3 febbraio 2026

IL PRESIDENTE  
*Nicola Dell'Acqua*